

Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 21/03/2014) 27/08/2014, n. 18304

PROCEDIMENTO CIVILE › Ricorso per cassazione

SANITA' E SANITARI › Responsabilit  professionale

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -

Dott. SCARANO Luigi A. - rel. Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18266-2008 proposto da:

FRIULI CORAM SRL (OMISSIS), in persona della legale rappresentante pro tempore dott.ssa C.D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricoprente -

contro

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell'avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARPILLERO MARCO, ERRERA MARPILLERO SUSANNA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

R.A., Z.C., A.A., FONDIARIA SAI SPA, AXA ASSIC SPA;

- intimati -

sul ricorso 18963-2008 proposto da:

Z.C. (OMISSIS), A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato FELICIANI ALBERTO, rappresentati e difesi dall'avvocato MASOTTI RENATA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

FRIULI CORAM SRL (già FRIULI CORAM DI CORDARO PROF. MARIO E C. S.A.S.), in persona della legale rappresentante dott.ssa C. D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato CONTI MAURIZIO, giusta procura a margine del controricorso;

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARPILLERO MARCO, ERRERA' MARPILLERO SUSANNA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

R.A.;

- intimati -

Nonchè da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato CONTI MAURIZIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

Z.C., A.A., AXA ASSICURAZIONI SPA, P. S., FONDIARIA SAI SPA, FRIULI CORAM SRL;

- intimati -

Nonchè da:

AXA ASSICURAZIONI SPA (già UAP ITALIANA S.P.A. - già L'ABEILLE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore dr. R. M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato JESU GUIDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

R.A., Z.C., A.A., FRIULI CORAM SRL, P.S., FONDIARIA SAI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 261/2007 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/05/2007, R.G.N. 953/03+954/03+9/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito l'Avvocato MAURIZIO CONTI;

udito l'Avvocato MARCO VINCENTI, per delega dell'Avvocato MARCO MARPILLERO;

udito l'Avvocato CHIARA CANSIANI, per delega dell'Avvocato RENATA MASOTTI; udito l'Avvocato LUIGI OTTAVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso FRIULI CORAM S.R.L., l'accoglimento del ricorso Z. e l'accoglimento dei ricorsi incidentali.

Svolgimento del processo

In relazione alla domanda originariamente proposta nei confronti dei medici dr. P.S. e R.A. nonchè della società Friuli Coram di Cordaro Prof. Mario & C. s.a.s. dai sigg. A. A. e Z.C., di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di errato trattamento anticellulitico a base di ossigeno- ozono a quest'ultima

dalla P. effettuato il 9/7/1992 presso il laboratorio di analisi e ricerche gestito dalla predetta società, con sentenza del 23/5/2007 la Corte d'Appello di Trieste, in parziale accoglimento dei gravami interposti dalla suddetta società Friuli Coram (in via principale) e dal R. (in via incidentale) e in conseguente parziale riforma della pronuncia Trib. Udine 3/11/2003, ha escluso la responsabilità di quest'ultimo e della P., e conseguentemente della chiamata in manleva società Axa Assicurazioni s.p.a. (avente causa dalla società Abeille s.p.a.).

Ha confermato invece la responsabilità della società Friuli Coram di Cordaro Prof. Mario & C. s.a.s., rideterminando peraltro in diminuzione l'ammontare a titolo di risarcimento a suo carico liquidato dal giudice di prime cure.

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito la società Friuli Coram s.r.l. (già Friuli Coram di Cordaro Prof. Mario & C. s.a.s.) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la P., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con ricorso sub R.G. n. 18963/2008 propone impugnazione altresì la Z., sulla base di 7 motivi.

Resistono con separati controricorsi la società Friuli Coram s.r.l.

(già Friuli Coram di Cordaro Prof. Mario & C. s.a.s.) e la P., che hanno presentato pure memoria.

Resistono con ulteriori controricorsi il R. e la società Axa Assicurazioni s.p.a., entrambi spiegando ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente disposta la riunione di tutti i ricorsi ex [art. 335](#) c.p.c..

Con unico motivo la ricorrente società Friuli Coram s.r.l. denuncia violazione degli [artt. 1218](#), [2043](#) e [2697](#) c.c., [artt. 115](#) e [116](#) c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso "qualsivoglia responsabilità" della P., argomentando dalla "natura della azione (extracontrattuale)" nei confronti della medesima proposta dalla Z. (e dal marito A.), e considerando non assolto l'onere probatorio su costoro ritenuto incumbente.

Lamenta avere la corte di merito fatto "malgoverno" delle "risultanze processuali acquisite", non avendo essa tenuto in qualsivoglia considerazione la CTU disposta d'ufficio, in virtù del principio dell'acquisizione probatoria invero nella specie idonea a costituire fonte oggettiva di prova.

Con il 7 motivo la ricorrente Z. denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 2697](#), [2735](#) e [2043](#) c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché "difetto di motivazione", in relazione all'art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 5.

Lamenta di non comprendere "come abbia potuto la Corte d'Appello di Trieste giungere all'opposta conclusione della esclusione di responsabilità" della P., "immotivatamente disattendendo la CTU del dr. N. e le successive integrazioni ... ed assumendo la propria decisione sulla base di un imprecisato contrasto tra CTU del dr. B. e quella del dott. Co., oltre che disattendendo una prova documentale, quale la deposizione penale della stessa dott. P., in cui è descritto, con confessione stragiudiziale, il trattamento praticato ... il 09/07/92".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

E' rimasto nel caso accertato che tra la società Friuli Coram s.r.l.

e la Z. fu stipulato un contratto avente ad oggetto la sottoposizione di quest'ultima, presso il laboratorio di analisi e ricerche della prima, ad "una serie di trattamenti di elettroliposi".

E che nell'"ambito organizzativo" della detta società quest'ultima fu "al contrario sottoposta dalla P. ad un trattamento di ossigeno-ozonoterapia", che la medesima aveva "autonomamente deciso e concordato" con la Z., all'esito del quale subì "un'embolia polmonare, un arresto cardio-respiratorio, una fibrillazione ventricolare, un'ischemia cardiaca e un'embolizzazione cerebrale".

Pur essendo di "facile esecuzione", sulla scorta della prima CTU disposta nel corso del giudizio di 1° grado il suddetto trattamento estetico è stato dai giudici di merito ritenuto nella specie "nè congruo nè adeguato", in quanto effettuato "nonostante la controindicazione dell'intervento chirurgico all'utero cui l'attrice si era sottoposta una decina di giorni prima", e benchè vi fosse già stata la "preliminare esecuzione dell'elettroliposi", che "non avrebbe dovuto consentire, per ottemperanza a norme di comune prudenza, la somministrazione della miscela ossigeno-azoto, idonea nel favorire una riduzione della viscosità ematica, e la formazione di trombi embolizzanti".

La corte di merito è altresì pervenuta ad affermare, in base a tale CTU, che "derivando dalla mobilitazione dei trombi presenti a livello di vasi pelvici e ... mobilitati dalla controindicata ozono-ossigenoterapia", l'embolia polmonare subita dalla Z. fu "meno probabilmente di origine trombotica" e "più probabilmente ... di origine gassosa"; e argomentando dalla "nota sostanziale innocuità della ozono-ossigenoterapia, se praticata in modo congruo ed adeguato", ne ha tratto la derivazione "dall'uso di tecniche non congrue e non adeguate, per dosi non corrette, e/o per modalità di somministrazione non corrette, e/o per l'uso di macchinari non efficienti".

Orbene, correttamente la corte di merito ha a tale stregua ravvisato la responsabilità della società Friuli Coram, titolare del laboratorio ove è stato "materialmente eseguito l'intervento" alla Z., pur non essendo la P. legata a tale società da alcun tipo di rapporto contrattuale.

Il giudice del gravame di merito ha al riguardo fatto piena applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in base ai quali il paziente che agisce in giudizio deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore (medico e/o struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sè non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile nè prevenibile con la diligenza nel caso dovuta.

In base alla regola di cui all'[art. 1218](#) c.c., il paziente-creditore ha in effetti il mero onere di provare il contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, e la relativa gravità (v. [Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577](#); [Cass., 13/4/2007, n. 8826](#); [Cass., 24/5/2006, n. 12362](#); [Cass., 21/6/2004, n. 11488](#). Da ultimo v. [Cass., 11/11/2011, n. 23564](#); [Cass., 9/10/2012, n. 17143](#)).

Incombe infatti (al medico o) alla struttura (a fortiori ove trattasi di intervento semplice o routinario) dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere (cfr., [Cass., 21/7/2011, n. 15993](#);

[Cass., 7/6/2011, n. 12274](#). E già [Cass., 24/5/2006, n. 12362](#); [Cass., 11/11/2005, n. 22894](#)); provare che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sè non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto (v. [Cass., 9/10/2012, n. 17143](#)).

In altri termini, dare la prova del fatto impeditivo (v. [Cass., 28/5/2004, n. 10297](#); [Cass., 21/6/2004, n. 11488](#)), rimanendo altrimenti soccombente, in applicazione della regola generale ex [artt. 1218](#) e [2697](#) c.c. di ripartizione dell'onere probatorio fondata sul principio di cd. vicinanza alla prova o di riferibilità (v.

[Cass., 9/11/2006, n. 23918](#); [Cass., 21/6/2004, n. 11488](#); [Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027](#); [Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533](#);

[Cass., 13/9/2000, n. 12103](#)), o ancor più propriamente (come sottolineato anche in dottrina), sul criterio della maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato nell'esecuzione di una professione protetta.

La corte di merito ha altresì correttamente affermato che la responsabilità contrattuale della casa di cura non rimane esclusa in ragione dell'insussistenza di un rapporto contrattuale che legghi il medico alla struttura sanitaria, operando nel caso il principio dell'appropriazione o dell'avvalimento dell'opera del terzo

di cui all'[art. 1228](#) c.c..

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in base alla regola di cui all'[art. 1228](#) c.c. (e all'[art. 2049](#)) il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. [Cass., 24/5/2006, n. 12362](#); [Cass., 4/3/2004, n. 4400](#); [Cass., 8/1/1999, n. 103](#)), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. [Cass., 11/12/2012, n. 22619](#); [Cass., 21/2/1998, n. 1883](#); [Cass., 20/4/1989, n. 1855](#)).

La responsabilità per fatto dell'ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo viceversa assumendo la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell'attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (v., da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie, [Cass., 6/6/2014, n. 12833](#); [Cass., 26/5/2011, n. 11590](#)), sicchè la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.

La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, come detto, dell'appropriazione o "avvilimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.

Nè, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale esso è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (v. [Cass., 17/5/2001, n. 6756](#);

[Cass., 15/2/2000, n. 1682](#)).

Nel caso in esame, il debitore (la società Friuli Coram) risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si è avvalso, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che il medesimo ha potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore (la paziente Z.).

La struttura sanitaria è infatti direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla condotta colposa posta in essere - quand'anche a sua insaputa (cfr. [Cass., 17/5/2001, n. 6756](#)) - dal medico (nel caso, la P.), della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, ed il medesimo abbia pure effettuato un intervento di tipo diverso (nel caso, il trattamento di ossigeno-ozonoterapia) rispetto a quello originariamente pattuito

(nel caso, serie di trattamenti di elettroliposi) con la paziente.

Esclusa per altro verso, sempre all'esito della prima CTU disposta nel corso del giudizio di 1^a grado, l'esistenza di "nesso di causalità" tra i danni sofferti dall'attrice e gli interventi di urgenza posti in essere nella sede della Friuli Coram dall'altro medico intervenuto dopo "il fatale malore della Z.", e rilevato altresì che costui non ha "avuto alcun rapporto diretto con la Z. ... se non nell'intervento d'urgenza", correttamente la corte di merito ne ha escluso la responsabilità, sottolineando come dalla Z. non siano state invero "neppure allegate in primo grado ipotesi di dolo o colpa" al medesimo "direttamente ascrivibili", e che il suo intervento d'urgenza è stato anzi "utile" a garantirne la "sopravvivenza".

Censurabile si appalesa invece l'esclusione della responsabilità (anche) della P. operata nell'impugnata sentenza.

Nel dare atto che nei confronti della medesima è stata invocata una "responsabilità extracontrattuale", e che sul punto si è formato il giudicato; nel porre altresì in rilievo che a tale stregua "il danneggiato è onerato della prova dell'esistenza di dolo o colpa nella condotta del soggetto in tesi danneggiante", la corte di merito ha al riguardo riformato la sentenza di 1^a grado affermando che "nulla è dato sapere circa le concrete modalità dell'accaduto, nè gli stessi CTU succedutisi sono stati in grado di fornire adeguata spiegazione ai fatti, tra l'altro traendone conseguenze opposte (la CTU Co. escludendo profili di responsabilità sanitaria; la CTU B. invece ammettendola). Va da sé che, anche in ragione dell'azione in specie prescelta, siccome qualificata dal primo Giudice e non più oggetto di censura, non può -in ragione delle emergenze di causa- che mandarsi assolto il sanitario per l'impossibilità di verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti di cui all'[art. 2043](#) cod. civ.".

Orbene, risultando fondata esclusivamente su un generico rinvio alle "emergenze di causa", la riportata motivazione, oltre che apodittica e meramente apparente, si appalesa invero a fortiori contraddittoria e illogica a fronte della responsabilità dal giudice del gravame di merito ravvisata in capo alla società titolare della struttura sanitaria argomentando essenzialmente dall'essersi la medesima avvalsa dell'attività, caratterizzata da una condotta connotata da accertati profili di colpa, nella specie dalla P. posta in essere nei confronti della Z..

Vale al riguardo il rilievo che la condotta della P. non può invero essere considerata idonea a fondare (costituendone il presupposto) la responsabilità della struttura sanitaria nel cui ambito la medesima ha posto in essere la sua prestazione medica de qua, e al contempo ritenuta inidonea a consentire l'affermazione della personale responsabilità professionale di detto medico.

Deve in proposito sottolinearsi che, così come in ambito contrattuale, anche ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale la colpa in realtà si sostanzia - oltre che nell'inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline - nell'obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e

della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta (anche) nei rapporti della vita comune di relazione.

Ormai da tempo superata, se non addirittura tramontata, la concezione etica della responsabilità civile (informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale), va affermato che, come anche in dottrina non si è mancato di porre autorevolmente in rilievo, pure nei comuni rapporti della vita di relazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, la diligenza assume imprescindibile e decisivo rilievo, quale criterio di determinazione del modello di condotta.

Essa vale a distinguere tra comportamenti obiettivamente leciti ed illeciti. E, designando lo sforzo dal soggetto dovuto per la salvaguardia dell'interesse altrui, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, si pone altresì quale criterio di responsabilità.

La diligenza segna dunque la condotta obiettivamente dovuta, la cui violazione ridonda in termini di responsabilità civile (anche) extracontrattuale e obbliga al risarcimento dei danni derivanti dall'evento causalmente ascrivibile alla condotta negligente, e pertanto illecita.

La diligenza va a tal fine peraltro correlata alla qualità del soggetto, e valutata secondo criteri di normalità da apprezzarsi in relazione alle condizioni del medesimo, avuto in particolare riguardo alla relativa qualificazione.

Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale espletata.

In accordo con quanto osservato anche in dottrina, questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo che il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata al modello del buon professionista (secondo cioè una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicchè deve escludersi che il debitore privo delle necessarie cognizioni tecniche sia esentato dall'adempire l'obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell'attività esercitata); mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore (per il riferimento alla necessità di adeguare la valutazione alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato, inerente allo svolgimento dell'attività del professionista, v. Cass., 23/4/2004, n. 19133; [Cass., 4/3/2004, n. 4400](#)), in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore professionale (v. [Cass., 9/10/2012, n. 17143](#)).

Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), al professionista (e a fortiori allo specialista) è allora richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (cfr. [Cass., 31/5/2006, n. 12995](#)).

A tale stregua, l'impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, giacchè il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonchè del relativo grado di responsabilità (cfr. [Cass., 9/10/2012, n. 17143](#)).

Lo sforzo tecnico implica anche l'uso degli strumenti materiali normalmente adeguati, ossia degli strumenti comunemente impiegati nel tipo di attività professionale in cui rientra la prestazione dovuta (v. [Cass., 13/4/2007, n. 8826](#)).

Il normale esito della prestazione dipende dunque da una pluralità di fattori, quali il tipo di patologia, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, ecc..

La normalità risponde allora ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.

A tale stregua, il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto (se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, e laddove ciò non sia possibile, deve informare il paziente, financo consigliandogli, se manca l'urgenza di intervenire, il ricovero in altra idonea struttura (v. [Cass., 13/4/2007, n. 8826](#);

[Cass., 5/7/2004, n. 12273](#). V. anche [Cass., 21/7/2003, n. 11316](#);

[Cass., 16/5/2000, n. 6318](#)).

Nei comuni rapporti della vita di relazione (oltre che nell'adempimento delle obbligazioni) debbono osservarsi altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza, espressione del generale principio di solidarietà sociale la cui violazione comporta l'insorgenza di responsabilità (anche) extracontrattuale.

Il soggetto deve pertanto mantenere un comportamento leale, osservando obblighi di informazione e di avviso nonchè di salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, [Cass., 20/2/2006, n. 3651](#); [Cass., 27/10/2006, n. 23273](#); [Cass., 15/2/2007, n. 3462](#); [Cass., 13/4/2007, n. 8826](#); [Cass., 24/7/2007, n. 16315](#); [Cass., 30/10/2007, n. 22860](#); [Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056](#); f [Cass., 27/4/2011, n. 9404](#)).

Orbene, la condotta nel caso mantenuta dalla P. è suscettibile di apparire senz'altro connotata da plurimi

profili di colpa ed altresì contraria a buona fede o correttezza.

Depone in tal senso l'aver la medesima sottoposto la Z., benchè reduce da un recente intervento di raschiamento in anestesia locale e nonostante alla medesima fosse stata preliminarmente eseguita l'elettroliposi, ad un tipo di intervento anticellulitico diverso da quello costituente l'oggetto del contratto dalla paziente stipulato con la società Friuli Coram, altresì effettuandolo presso un laboratorio di analisi con dotazioni tecniche ed organizzative rivelatesi all'uopo carenti ed inadeguate ("il trattamento estetico cui si sottopose la Z., benchè di "facile esecuzione", si presentava "nè congruo nè adeguato" poichè svolto nonostante la controindicazione derivante dall'intervento chirurgico all'utero cui l'attrice si era sottoposta una decina di giorni prima; siffatta controindicazione, "accentuata dalla preliminare esecuzione dell'elettroliposi, non avrebbe dovuto consentire, per ottemperanza a norme di comune prudenza, la somministrazione della miscela ossigeno- azoto, idonea nel favorire una riduzione della viscosità ematica, e la formazione di trombo embolizzanti").

Ancora, il non avere previamente avvisato la paziente di tali carenze organizzative e strumentali del laboratorio, indirizzandola ad un centro di più elevata specializzazione e con idonee dotazioni tecniche (cfr. [Cass., 13/7/2011, n. 15386](#)).

L'aver effettuato l'intervento de quo con "uso di tecniche non congrue e non adeguate, per dosi non corrette, e/o per modalità di somministrazione non corrette, e/o per l'uso di macchinari non efficienti", giusta quanto; nel corretto esercizio dei propri poteri in materia di valutazione e scelta delle emergenze istruttorie (v.

[Cass., 16/1/2007, n. 828](#); [Cass., 25/10/2006, n. 22899](#); [Cass., 8/5/2006, n. 10503](#); Cass., Sez. Un., 11A giugno 1998, n. 5802) dalla corte di merito accertato in base alla prima CTU esperita in 1 grado, nella specie costituente fonte oggettiva di prova trattandosi di "consulenza percipiente" (cfr., da ultimo, [Cass., 26/2/2013, n. 4792](#)).

Che l'embolia polmonare riportata dalla Z. sia causalmente da ascrivere alla condotta nella specie posta in essere dalla P. è rimasto d'altro canto nel giudizio di merito accertato, come sopra esposto, alla stregua del criterio della probabilità relativa ("meno probabilmente di origine trombotica" e "più probabilmente ... di origine gassosa") dalla corte di merito correttamente applicato nell'affermare la responsabilità della società Friuli Coram, titolare del laboratorio in argomento "La responsabilità dell'appellante Friuli Coram non può invero essere revocata in dubbio (il requisito del nesso causale è ampiamente assolto alla stregua dei rilievi tecnici che precedono, tanto se detto nesso si riferisce all'intervento della P. quanto se riguarda altre eventuali anomalie riconducibili alle strumentazioni tecniche dell'istituto, atteso che comunque si tratta di fatti rientranti nella sfera di disponibilità e di responsabilità della struttura sanitaria, dal momento che in ogni caso la P. si avvaleva di strutture e personale, ad es. l'infermiera che preparò due dosi da iniettare,

della Friuli Coram)".

Tale dato non può allora non assumere decisivo rilievo anche ai fini della valutazione della personale responsabilità professionale del detto medico, giacchè in presenza di un risultato anomalo rispetto a quello normalmente derivante dalla "ozono-ossigenoterapia" (che nell'impugnata sentenza si sottolinea essere intervento routinario e di facile esecuzione "di nota sostanziale innocuità ... se praticata in modo congruo ed adeguato") appare rispondente al criterio della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" (cfr.

[Cass., 11/1/2008, n. 576](#), e, da ultimo, [Cass., 26/2/2013, n. 4792](#)) la causale derivazione dello stesso (nel caso, l'embolia subita dalla Z.) dalla condotta connotata da plurimi profili di colpa e contrarietà a buona fede o correttezza del medico operante.

Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto dell'impugnata sentenza s'impone pertanto, assorbiti gli altri motivi dei ricorsi nonchè quelli del ricorso incidentale del R. e della società Axa Assicurazioni s.p.a., la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi:

"Anche nel campo della responsabilità extracontrattuale la colpa designa il modello di condotta, quale sforzo dovuto per la salvaguardia dell'interesse altrui in relazione alle circostanze concrete del caso, che il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti comuni della vita di relazione.

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, essendo pertanto ciascun soggetto tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonchè volto alla salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi.

Ne consegue che è colposa e contraria a buona fede o correttezza la condotta del medico che sottopone il paziente ad intervento (nel caso, trattamento di ossigeno-ozonoterapia) presso struttura sanitaria inadeguata, senza al medesimo dare preventivo avviso di tale situazione, ed omettendo di indirizzarlo ad altra idonea struttura".

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie p.q.r. il ricorso della società Friuli Coram s.r.l. (già Friuli Coram di Cordaro Prof. Mario & C. s.a.s.) e il 7 motivo del ricorso della Z., assorbiti gli altri nonchè quelli del ricorso incidentale del R. e della società Axa Assicurazioni s.p.a. Cassa in relazione l'impugnata sentenza

e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014